PROTOCOLLO D'INTESA TRA LA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO, PER L'ATTIVAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI CORSI UNIVERSITARI DI AMBITO SANITARIO IN PROVINCIA DI TRENTO

TRA

La **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (di seguito denominata Provincia), con sede in Trento, Piazza Dante, 15 Codice Fiscale 00337460224, in persona del suo rappresentante _____, in qualità di _____, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. ___ di data _____

E

L'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA**, (di seguito denominata Università di Verona) con sede in Verona, Via dell'Artigliere, 8, Codice Fiscale 93009870234, in persona della Rettrice e legale rappresentante pro tempore, prof.ssa Chiara Leardini, autorizzata alla stipula del presente atto con deliberazione del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione del _____

E

L'**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO**, (di seguito denominata Università di Trento) con sede in Trento, Via Calepina n. 14, Codice Fiscale 00340520220, rappresentata dal Magnifico Rettore prof. Flavio Deflorian, autorizzato alla stipula del presente atto con deliberazione del Senato accademico in data _____;

di seguito denominate anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m. la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della prevenzione e della riabilitazione avviene attraverso corsi universitari attivando appositi protocolli d'intesa tra le Regioni/Province autonome e le Università;

- ai sensi del D. Lgs. n. 517/1999 e successivo atto di indirizzo approvato con DPCM 24 maggio 2001 la formazione delle professioni sanitarie avviene tramite protocolli d'intesa stipulati dalla Regione/Provincia Autonoma e le Università per la definizione delle modalità delle reciproche collaborazioni per la costruzione di reti didattico-formative;

- la Legge 10 agosto 2000, n. 251 ha disciplinato le "Professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica";

- con decreto ministeriale 8 gennaio 2009 il MIUR ha determinato le classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie;

- con Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, il MIUR, di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha regolamentato le classi di laurea delle Professioni Sanitarie - ai sensi del D.Lgs 502/92 s.m.i. -precisando che predetti corsi sono istituiti e attivati dalle Scuole di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Università, nelle Aziende Ospedaliere, nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie, negli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio Sanitario Nazionale e Provinciale, istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni;

- con Legge Provinciale n. 16/2010 (legge sulla tutela della salute in Provincia di Trento servizio sanitario provinciale) e s.m. è stata definita l'organizzazione del Servizio Sanitario Provinciale e con

legge provinciale n. 8/2025 è stata costituita l'Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino (ASUIT) che è preposta alla gestione coordinata delle attività sanitarie e socio-sanitarie per l'intero territorio provinciale;

- con Legge n. 240/2010 sono state dettate "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento" ed è stata conferita "delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";

- in data 26 settembre 2025 è stato sottoscritto dall'Assessore alla Salute, politiche sociali e cooperazione della Provincia e dai Rettori dell'Università di Verona e dell'Università di Trento il Protocollo d'intesa per l'attivazione e la realizzazione dei corsi universitari di ambito sanitario, di durata annuale dall'anno accademico 2025/2026 e quindi operativo fino alla conclusione dell'anno accademico stesso, fermo restando il completamento dei corsi attivati in regime della convenzione;

- è stata ravvisata la necessità di addivenire alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d'intesa conforme all'impianto normativo vigente che disciplini i rapporti tra la Provincia e le Università di Verona e Trento, visti anche gli accordi intercorsi tra l' Università di Verona e l'Università di Trento relativi al passaggio della gestione amministrativa dei corsi in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, a decorrere dall'anno accademico 2026/27;

- la formazione degli operatori sanitari laureati deve avvenire:
  nel rispetto della normativa internazionale comunitaria, laddove esistente, e nel rispetto di quella statale;
  nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dalla Provincia;
  i corsi di laurea e di laurea magistrale sono organizzati secondo l'ordinamento universitario e fanno parte dell'offerta formativa delle Università in linea con i seguenti principi:
  - programmazione dei corsi delle professioni sanitarie anche nel rispetto del fabbisogno di operatori sanitari della Provincia;
  - assunzione di iniziative finalizzate ad assicurare il perseguimento dell'effettiva possibilità occupazionale degli operatori delle professioni sanitarie;
  - coerenza tra esigenze formative e l'impegno finanziario della Provincia per sostenere il funzionamento dei corsi di studio;
  - dovere informativo delle Università riguardo alle determinazioni incidenti sulla programmazione ed organizzazione dei corsi di studio delle professioni sanitarie;

− con apposite deliberazioni le Università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dai decreti legislativi emanati in attuazione della Legge n. 240/2010;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente atto, anche ove non espressamente richiamati.

Art. 2 – Oggetto del Protocollo

1. Ferma restando l'autonomia dei rispettivi ordinamenti, il presente Protocollo d'intesa disciplina i rapporti tra le Parti per l'attivazione, il funzionamento e la gestione dei corsi di laurea triennale e di laurea magistrale delle professioni sanitarie (di seguito anche CdS) secondo la normativa vigente in materia.

2. I corsi di laurea di cui al presente Protocollo d'intesa, e indicati nell'allegato, sono inseriti

nell'offerta formativa delle Università di Verona nonché, riguardo ai CdS interateneo, anche nell'offerta formativa dell'Università di Trento.

3. I CdS dell'Università di Verona sono coordinati dalla rispettiva Facoltà di Medicina e Chirurgia; riguardo ai CdS interateneo la suddetta Facoltà opera in sinergia con la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università di Trento.

Art. 3 - Fabbisogno

1. I CdS sono realizzati in collaborazione con il Polo universitario delle professioni sanitarie dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (ASUIT), che metterà a disposizione degli studenti le aule per la didattica, i laboratori, la biblioteca, il materiale didattico e ogni altro supporto necessario.

2. Nel rispetto del ruolo della Provincia nel determinare il fabbisogno di personale sanitario per le esigenze del Servizio Sanitario Provinciale, dell'autonomia didattica dell'Università di Verona e dell'Università di Trento e in relazione alle tempistiche definite dal MUR per l'accreditamento iniziale di nuovi CdS e per l'inserimento annuale di CdS già accreditati all'interno dell'offerta formativa delle Università, le Parti concordano i corsi di laurea triennale e magistrale per le professioni sanitarie da attivare annualmente in provincia di Trento. In particolare, per ogni CdS già accreditato o da accreditare, viene definito, oltre al profilo professionale, la distribuzione dei corsi di studio per sede (Trento, Rovereto, Verona e altre sedi accreditate dell'Università di Verona) nonché il numero programmato, tenuto conto di quanto definito dalla Giunta provinciale nel Piano triennale delle attività formative di interesse sanitario di cui all'art. 24 della legge provinciale n. 16/2010.

3. Per eventuali attivazioni di corsi di formazione post-lauream (quali master, corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale), le Parti stipuleranno specifiche convenzioni.

Art. 4 - Comitato Tecnico Organizzativo (CTO)

1. Per l'avvio, la gestione e il monitoraggio costante dei corsi oggetto del presente Protocollo, la Provincia e le Università di Verona e di Trento concordano di costituire un Comitato Tecnico Organizzativo (CTO).

2. Il Comitato è composto da undici membri di cui:
- un rappresentante della Provincia, che ne garantisce il coordinamento;
- due rappresentanti dell'Università di Verona e tre rappresentanti dell'Università di Trento nelle persone delegate dai Rettori;
- due rappresentanti della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Verona tra cui il Preside della Facoltà stessa;
- tre rappresentanti designati da ASUIT, di cui uno nella persona del responsabile del Servizio Polo Universitario delle professioni sanitarie e uno della Direzione Generale;
e si avvale del supporto tecnico-amministrativo e di segreteria del competente Servizio provinciale o del supporto degli Uffici dell'Area Medicina, nel caso in cui le riunioni si svolgano presso gli Atenei.

3. Alle riunioni del CTO possono partecipare anche esperti, senza diritto di voto, ammessi su richiesta di una delle Parti e in ragione degli argomenti trattati.

4. La durata del CTO è pari a quella del presente Protocollo di Intesa.

5. Il Presidente del CTO è nominato a maggioranza assoluta dei componenti e dura in carica per la durata del protocollo d'intesa. Le determinazioni del CTO sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità di voti, prevale la decisione del Presidente.

6. Il CTO presiede all'attuazione delle attività didattico-formative ed in particolare:
   - propone eventuali interventi per ottimizzare la programmazione e l'organizzazione delle attività formative, in relazione ai fabbisogni formativi espressi dalla Provincia sulla base delle risorse disponibili;

- valuta ed approva annualmente gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità e dell'offerta didattica, proposti dal polo universitario delle professioni sanitarie, sulla base dei fondi disponibili di cui all'articolo 8, comma 6 del presente Protocollo;
- effettua una ricognizione della disponibilità di specifiche competenze didattiche dei dipendenti di ASUIT e della Provincia ai fini del successivo conferimento dell'incarico di docenza da parte dell'Università di Verona o dell'Università di Trento, come concordato in seno allo stesso CTO;
- evidenzia eventuali specifiche esigenze amministrative, tecnico–professionali e strutturali per lo svolgimento dei corsi;
- individua, ai sensi della normativa vigente e secondo i requisiti e le procedure previamente stabiliti, le strutture sedi di tirocinio professionale che possono essere accreditate dalle Università;
- esprime proposte sulle modalità di effettuazione delle procedure e requisiti di selezione del Coordinatore della didattica professionale di ciascun corso di laurea;
- propone finanziamenti di progetti di ricerca rilevanti per lo sviluppo di competenze didattico-disciplinari locali da realizzarsi anche con borse di dottorato.

Art. 5 – Attività didattica

1. L'Università di Verona e l'Università di Trento assicurano l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei CdS, mediante il proprio personale docente, nonché il personale dipendente di ASUIT e del Servizio Sanitario Nazionale o altri soggetti esterni in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali.

2. L'Università di Verona e l'Università di Trento, su proposta del CTO, sentiti gli organismi didattici competenti di ciascun corso di studio, determinano, ai sensi del Regolamento didattico del CdS, le attività formative da affidare ai docenti di cui al comma 1 in relazione alle loro specifiche competenze, e nel rispetto della normativa vigente per quanto riguarda le attività formative e professionalizzanti.

3. Le Università di Verona e di Trento assicurano l'insegnamento delle discipline previste dagli ordinamenti didattici mediante il proprio corpo docente e attraverso l'impiego di personale esperto, individuato ove possibile all'interno delle strutture del Servizio sanitario provinciale, nel rispetto di quanto definito dal CTO. L'affidamento degli incarichi di docenza viene conferito dall'Università di Verona e dall'Università di Trento, ciascuno per i propri docenti, in esecuzione delle decisioni del CTO.

4. L'Università di Verona e l'Università di Trento provvedono, previa emanazione di avvisi di selezione, alla stipula dei contratti di insegnamento conferiti ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010 ai dipendenti di ASUIT, del Servizio Sanitario Nazionale e degli esperti esterni, nonché al relativo pagamento dei compensi.

5. Per i corsi di studio interateneo, la gestione amministrativa delle procedure selettive e dei bandi per il conferimento degli incarichi di insegnamento ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 240/2010 è assicurata dall'Università presso la quale è stabilita la sede amministrativa del corso di studio. Tale competenza decorre dall'attivazione del corso interateneo e si applica a tutte le attività didattiche, indipendentemente dall'anno di immatricolazione o dalla coorte di appartenenza degli studenti. La medesima Università provvede altresì alla stipula dei contratti, alla gestione amministrativa degli incarichi, all'erogazione dei compensi e ai relativi adempimenti contabili, fiscali e amministrativi. Nei casi di trasferimento della sede amministrativa da una all'altra, l'università che diviene sede amministrativa può procedere al rinnovo dei contratti stipulati nell'anno accademico precedente, qualora previsto nel relativo bando della sede che aveva gestito la selezione. Le Parti si impegnano ad adottare le necessarie misure organizzative per assicurare la continuità delle attività didattiche e amministrative nella fase di transizione.

6. L'attività di insegnamento da parte dei dipendenti di ASUIT dovrà essere svolta esclusivamente al di fuori dell'orario di servizio e compatibilmente con le esigenze collegate ai compiti istituzionali e di carattere organizzativo.

7. La Provincia, tramite ASUIT, l'Università di Verona e l'Università di Trento promuovono l'offerta formativa dei CdS attivati in provincia di Trento ai sensi del presente protocollo, anche dando evidenza,

in funzione dei diversi strumenti di comunicazione, delle Istituzioni coinvolte.

Art. 6 - Strutture e personale del Servizio Sanitario Provinciale

1. ASUIT mette a disposizione le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio/stage degli studenti dei corsi oggetto del presente Protocollo, i supporti organizzativi, nonché il personale amministrativo, ausiliario e personale esperto per la didattica professionalizzante.

2. Al fine di assistere gli studenti durante il tirocinio e renderli attivamente partecipi al processo formativo è mandato istituzionale di ASUIT, delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ex RSA), degli Enti provinciali e delle strutture convenzionate, assicurare lo svolgimento di attività di tutorato e di supervisione alle attività di tirocinio sulla base delle modalità previste dalla normativa vigente in materia e dai regolamenti didattici dei singoli corsi di studio.

3. Per garantire metodi educativi basati sulla simulazione la Provincia, tramite ASUIT, mette a disposizione ambienti e risorse tecnologiche a media-alta fedeltà per l'apprendimento simulato.

4. Per ciascun corso di laurea delle professioni sanitarie, il cui svolgimento presso le aziende sanitarie è autorizzato da ASUIT, è prevista la presenza di "Coordinatori della didattica professionale", "Tutor professionali/clinici", "Supervisori o guide di tirocinio" e "Figure specialistiche aggiuntive" di settore, ossia docenza di ruolo o a contratto affidata a figure con specifica professionalità e competenza impiegate prevalentemente nelle attività formative caratterizzanti, di tirocinio, e laboratoriali, secondo la numerosità definita dalla normativa vigente in materia. I Coordinatori della didattica professionale dei Corsi di Studio triennali e magistrale sono reclutati mediante procedure di selezione indette dall'Ateneo, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, dai decreti interministeriali e dall'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni. I Tutor professionali/clinici dei Corsi di Studio triennale e magistrale sono reclutati mediante procedure di selezione indette dall'ASUIT.

Art. 7 - Strutture e personale delle Università

1. Le Università di Verona e di Trento:
   - assicurano per ciascun corso di studio che si svolge presso le sedi didattiche i requisiti di docenza previsti dalla disciplina di riferimento;
   - garantiscono l'orientamento e la pubblicizzazione dei corsi di studio;
   - assicurano l'attività amministrativa e l'organizzazione a supporto degli insegnamenti delle attività didattiche tecnico-pratiche (60 CFU professionalizzanti), previsti dagli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, secondo quanto indicato dal presente Protocollo d'intesa;
   - provvedono al pagamento degli incarichi di docenza, necessari al conseguimento della laurea e che prevedano l'acquisizione di CFU da parte degli studenti, assegnati ai docenti e ai ricercatori universitari e ai soggetti esterni;
   - contemplano nei progetti di sviluppo tecnologico finanziati a livello ministeriale le sedi formative dei CdS oggetto del presente protocollo.

2. L'Università di Trento mette a disposizione, in via prioritaria per i corsi interateneo, le proprie strutture didattiche, di laboratorio e di ricerca.

3. L'Università sede amministrativa:
   - assicura il necessario supporto tecnico e di segreteria agli studenti iscritti ai corsi, definendo procedure operative condivise con il Polo universitario di ASUIT e a tal fine può stipulare specifici con accordi con suddetto Polo per il trattamento dei dati personali di studenti e docenti;
   - organizza e gestisce, con il supporto del Polo universitario ASUIT, l'esame di ammissione ai corsi attivati in provincia di Trento;
   - garantisce agli studenti l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, ai sensi della normativa vigente in materia nonché la copertura degli oneri per la responsabilità civile contro terzi, fermo restando che ASUIT garantisce la copertura assicurativa di responsabilità agli studenti tirocinanti per le attività formative tecnico-pratiche effettuate presso le proprie sedi nell'ambito della polizza assicurativa

già attiva.

Art. 8 - Apporto della Provincia autonoma di Trento

1. Per la realizzazione dei corsi di laurea la Provincia, tramite ASUIT, mette a disposizione adeguate risorse di personale, attrezzature e strutture.

2. La Provincia, tramite ASUIT, si impegna a garantire:
- il trasferimento annuale alle Università di una somma pari al costo di tutte le ore di docenza effettivamente erogata dai professori e ricercatori universitari, dal personale del Servizio Sanitario Nazionale e dagli esperti esterni;
- il rimborso delle spese di trasporto con mezzi pubblici o auto propria, come previsto dal successivo comma 4 per lo svolgimento di lezioni, ricevimenti ed esami presso le sedi didattiche del Polo universitario delle professioni sanitarie di ASUIT;
- la retribuzione del personale dipendente di ASUIT addetto alle attività tecnico-amministrative di segreteria didattica e del personale del Servizio Sanitario Provinciale a cui è attribuita la funzione di coordinamento e tutorato delle attività formative professionalizzanti nelle strutture interessate dai corsi di studio;
- i costi generali di gestione e funzionamento dei corsi di studio oggetto del presente protocollo.

3. La Provincia, tramite ASUIT, assume a proprio carico i costi generali, di gestione e funzionamento (ad es.: utilizzo locali, utenze, materiale d'uso, arredamento, attrezzature, manutenzione ordinaria e straordinaria), derivanti dallo svolgimento dei corsi di laurea presso ASUIT, secondo quanto previsto con propri atti.

4. Il compenso lordo orario dell'attività di docenza è definito di comune accordo tra le Università di Verona e di Trento e la Provincia negli importi di seguito indicati:
a) docente universitario e docente esterno a contratto non del S.S.N. (compreso il personale tecnico-amministrativo degli Atenei): € 85,00
b) docente esterno a contratto dipendente ASUIT o del S.S.N.: € 70,00 se dirigente o € 61,97 se appartenente al comparto.
L'incarico di docenza contempla la disponibilità al ricevimento degli studenti e la gestione e presenza agli appelli di esame.
È riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio documentate o l'eventuale indennità chilometrica, con gli importi vigenti per i dipendenti della Provincia in missione.

5. Gli Atenei, entro il 30 novembre di ogni anno, inoltrano ad ASUIT l'elenco dei docenti incaricati per l'anno accademico in corso e, per ognuno, l'importo lordo previsto e la stima degli oneri a carico delle rispettive Università. La Provincia, tramite ASUIT, si impegna a trasferire alle Università, di norma entro il 31 dicembre di ogni anno, il 50% del costo stimato degli incarichi di docenza previsti per l'anno accademico in corso. Gli Atenei dovranno quindi presentare apposito rendiconto ad ASUIT, per il relativo rimborso dell'attività effettivamente svolta (rimanente 50%) entro il 31 marzo dell'anno successivo al termine dell'anno accademico di riferimento. Entro sessanta giorni dalla presentazione del rendiconto da parte degli Atenei, ASUIT si impegna a trasferire il saldo compatibilmente con la vigenza del bilancio provinciale l'operatività delle procedure amministrative.

6. Ciascun Ateneo trasferisce annualmente ad ASUIT un importo pari al 60% della cifra derivante dalle contribuzioni versate annualmente dalle coorti di studenti di cui è sede amministrativa e frequentanti i corsi realizzati in provincia di Trento, al netto degli esoneri e dei rimborsi dei benefici derivanti dal "diritto allo studio", fino ad un massimo di € 400.000,00 per interventi finalizzati al miglioramento della qualità formativa e per la realizzazione delle azioni oggetto del presente Protocollo. Tale cifra comprende le spese sostenute da ASUIT per il supporto nella gestione dell'esame di ammissione ai corsi attivati in provincia di Trento.

7. La Provincia, tramite ASUIT, si impegna a rendicontare ogni anno all'Università i costi sostenuti per interventi programmati e realizzati.

Art. 9 - Attività di Tirocinio

1. Le attività di tirocinio sono svolte nelle sedi accreditate dalle Università, secondo i requisiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente in materia, il cui elenco è reso pubblico tramite i siti istituzionali.
Considerata l'importanza dell'attività di tirocinio pratico è impegno di ASUIT garantire le condizioni organizzative e la priorità di accesso presso le relative strutture sanitarie a favore degli studenti tirocinanti iscritti ai corsi oggetto del protocollo.

2. Per favorire lo svolgimento di un adeguato e proficuo tirocinio formativo la Provincia, tramite ASUIT, assicura l'apporto di "Tutor professionali/clinici" dedicati all'interno del Polo universitario delle professioni sanitarie, con un rapporto costante compreso tra 1:15 o 20 tirocinanti contemporaneamente in base al modello tutoriale del corso. Sono individuati, tra gli operatori sanitari appartenenti allo stesso profilo professionale, tra coloro che sono in possesso di professionalità specifica ed esperienza didattica e assegnati alla struttura didattica con specifici incarichi triennali rinnovabili. I Tutor professionali/clinici sono reclutati attraverso un esame di selezione indetto da ASUIT congiuntamente all'Università.

3. L'attività didattica tecnico-pratica prevista nei piani di studio dei corsi universitari delle professioni sanitarie rientra nella fattispecie del "tirocinio curriculare" e non risulta sottoposta ad altra disciplina se non quella, specifica ed esaustiva, regolata dal D.I. 19/2/2009 e dal DM 8/1/2009, e più in generale dal D.lgs. 502/92, art. 6, comma 3.

Art. 10 - Agevolazioni agli studenti

1. La Provincia può prevedere, sulla base delle disposizioni di legge ed in applicazione del Piano triennale delle attività formative di interesse sanitario, l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti dei corsi, alternative a quelle assegnate dall'Università di Verona nell'ambito del diritto allo studio universitario, nonché l'attivazione di altre agevolazioni per la frequenza delle attività teorico-pratiche.

2. La Provincia può assicurare la fruizione agevolata di servizi residenziali e di ristorazione a favore degli studenti frequentanti i corsi sanitari universitari locali anche nell'ambito del progetto Erasmus+, avvalendosi di Opera Universitaria e di ASUIT.

3. L'Università di Trento mette a disposizione degli studenti dei corsi realizzati in Provincia l'accesso a servizi didattici e pedagogici, bibliotecari e di internet con le stesse modalità e agevolazioni previste per i propri studenti.

Art. 11 – Sicurezza

Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori del Soggetto ospitante, i soggetti promotori (le Università) e i soggetti ospitanti (le aziende ospedaliere/sanitarie sedi di corsi di studio e/o tirocinio) si impegnano a garantire le misure di tutela e gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente come segue.

È onere del Soggetto Ospitante:
- rispettare la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e le disposizioni specifiche riguardanti eventuali fasi emergenziali
- fornire adeguate informazioni, secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, in relazione a:
    i. rischi specifici esistenti nelle attività di tirocinio e nell'ambiente, negli spazi e nelle strutture in cui i/le tirocinanti sono destinati/e ad operare, assicurandosi che abbia preso visione dei documenti aziendali in materia di gestione della sicurezza dei lavoratori (es. DVR, fascicolo di

UO/Servizio);

ii. misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio;

iii. misure per la gestione delle emergenze, adottate in relazione alla propria attività;

- erogare o integrare, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata, la "formazione specifica" sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture, secondo art. 37 D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 159/CSR del 17/4/2025;
- nel caso in cui il tirocinio preveda attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti, è compito del Soggetto Ospitante (esercente) fornire specifiche informazioni e integrare la formazione prevista dall'art.111 del D.lgs. 101/2020 ai tirocinanti radioesposti, in conformità ai rischi a cui il tirocinante sarà esposto e tenendo conto della formazione eventualmente già effettuata;
- provvedere alla dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sulla base del proprio documento di valutazione dei rischi, o secondo quanto indicato nel giudizio d'idoneità del tirocinante. Il Soggetto Ospitante dovrà, altresì, ottemperare ad eventuali prescrizioni/limitazioni indicate nel giudizio di idoneità stesso;
- addestrare il tirocinante all'uso dei DPI e delle attrezzature di lavoro, conformemente alle disposizioni impartite per la sicurezza;
- mettere in atto le attività a carico del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/08, compresa la sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. 81/08, sottoponendo i/le tirocinanti ad accertamenti sanitari e alla proposta delle vaccinazioni raccomandate in base a rischi specifici per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, secondo le modalità definite dalla struttura del Medico Competente.

È onere del Soggetto Promotore (Università sede amministrativa del corso)

- farsi carico della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 del D.lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 159/CSR del 17/4/2025, attraverso l'erogazione di un corso di formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale, da inviare al Soggetto ospitante;
- nel caso in cui il tirocinio preveda attività comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti, erogare la formazione prevista dall'art.111 del D.lgs. 101/2020 ai tirocinanti radioesposti, in conformità ai rischi a cui il tirocinante sarà esposto;
- fornire al Soggetto ospitante certificazione di idoneità alla mansione conseguente a visite eventualmente già eseguite nell'ambito della frequenza ai laboratori o a tirocini interni, con indicazione dei rischi a cui è riferita.

Gli obblighi a carico del tirocinante sono declinati nel progetto formativo. Per i tirocini svolti presso l'ASUIT, per ciascuna esperienza di tirocinio e per gli studenti coinvolti, è predisposto un progetto formativo cumulativo, secondo modalità condivise tra l'ASUIT e l'Ateneo di appartenenza dello studente, che viene trasmesso dal Direttore Generale dell'ASUIT all'Ateneo medesimo.

In caso di Corsi di Studio interateneo che prevedano esposizione a rischi da radiazioni ionizzanti, gli obblighi propri del datore di lavoro, ai fini del Titolo XI del d.lgs. 31 luglio 2020, n. 101, sono assolti dal Soggetto Promotore (Università sede amministrativa del corso) tramite il soggetto individuato quale datore di lavoro secondo il rispettivo ordinamento. Restano fermi gli obblighi del soggetto ospitante e dell'esercente connessi alla gestione delle proprie strutture e delle zone classificate. In tali casi, il Soggetto Promotore e il Soggetto Ospitante stesso (di seguito " le Parti") si impegnano ad avviare un'azione di coordinamento al fine di ottemperare gli obblighi stabiliti dagli art.112, 113 del D. Lgs.101/2020. In particolare, qualora i tirocinanti, nell'ambito delle attività previste nel progetto formativo, siano esposti a rischi da radiazioni ionizzanti presso le strutture del Soggetto ospitante ove saranno inseriti, le Parti concordano quanto segue:

1. gli Esperti di Radioprotezione dei due enti verificano prioritariamente la classificazione di rischio del tirocinante in funzione dell'attività che verrà effettuata presso le strutture del Soggetto ospitante e concordano il vincolo di dose. L'Esperto di Radioprotezione dell'Ente di appartenenza provvede ad

effettuare la classificazione di rischio lavorativo e a trasmetterla al Soggetto ospitante;
2. il Medico Autorizzato dell'Ente di appartenenza (Università sede amministrativa del corso), per i tirocinanti classificati come lavoratori "esposti", provvede, a seguito dei necessari accertamenti di sorveglianza sanitaria previsti dalla normativa vigente, ad istituire e aggiornare il Documento Sanitario Personale e a redigere il certificato di idoneità all'esposizione a radiazioni ionizzanti, che sarà inviato al Soggetto ospitante;
3. gli Esperti di Radioprotezione dei due enti provvederanno preventivamente a concordare le modalità con cui ottemperare alla sorveglianza fisica;
4. il Soggetto ospitante provvede a dotare il tirocinante di dosimetri personali, salvo accordi specifici tra Esperti di Radioprotezione, per brevi periodi di frequenza;
5. il Soggetto ospitante provvede a fornire al tirocinante i DPI (Dispositivi di Protezione Individuali) adeguati alla attività secondo le indicazioni del proprio Esperto di Radioprotezione. Nell'evenienza dell'utilizzo di DPI anti-X personalizzati speciali e/o idoneità con determinate condizioni ricevute dal Medico Autorizzato dell'Università (Soggetto promotore), o per DPI non immediatamente reperibili (es. occhiali Anti-X con lenti graduate o DPI personalizzati del lavoratore), il tirocinante dovrà utilizzare quelli in dotazione presso l'Università, previa approvazione da parte dell'Esperto di Radioprotezione dell'Esercente e verifica della compatibilità con le attività svolte.
6. Con periodicità compatibile con le indicazioni di legge, l'Esperto di Radioprotezione del Soggetto ospitante trasmette all'Esperto di Radioprotezione del Soggetto Promotore la dosimetria personale, che viene registrata nella scheda dosimetrica personale istituita dalla stessa Università sede amministrativa del corso (Ente di appartenenza).
7. Per i corsi interateneo, in particolare, alla fine di ciascun anno solare l'Università sede amministrativa del corso trasmetterà all'altra Università, per il tramite dell'Esperto di Radioprotezione, una sintesi delle valutazioni di radioprotezione.

Art. 12 – Durata

1. Il presente Protocollo ha durata annuale a decorrere dall'anno accademico 2026/2027 fermo restando il completamento dei corsi attivati in regime di convenzione. È prevista la possibilità di proroga annuale, alle medesime condizioni, da attuarsi mediante scambio di corrispondenza tra le parti entro il 30 settembre dell'anno di scadenza.

2. Le Parti possono esprimere, con un congruo anticipo, la volontà di rinnovare il Protocollo mediante la stipula di un nuovo accordo.

3. Le Parti concordano che, nel momento in cui verrà completato il processo di trasferimento della formazione in oggetto nella programmazione e gestione dell'Università di Trento, si procederà di comune accordo ad un nuovo atto che sostituirà il presente.

Art. 13 - Trattamento e protezione dei dati personali

1. I dati personali di dipendenti e collaboratori, scambiati o raccolti per la stipula del presente Protocollo ed in esecuzione dello stesso, saranno trattati dalle Parti nel rispetto del regolamento UE 2016/679 (di seguito Regolamento) e delle vigenti disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati personali, secondo i principi generali di trasparenza, correttezza e riservatezza, esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative disciplinate negli articoli precedenti. L'Università di Verona e l'Università di Trento, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento, si riconoscono contitolari per il trattamento dei dati personali delle studentesse e degli studenti iscritte/e e frequentanti i corsi di laurea interateneo indicati in premessa e nell'Allegato.

2. I contitolari potranno provvedere anche disgiuntamente alla designazione dei propri responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, qualora ciò sia necessario per l'espletamento delle attività connesse alla gestione dei suddetti corsi di laurea.

3. L'Università di Verona si riconosce titolare del trattamento dei dati personali delle studentesse e

degli studenti iscritte/e e frequentanti i corsi di laurea istituiti in autonomia.

4. In particolare, ASUIT svolge ruolo di responsabile del trattamento per tutte le attività richiamate nel presente Protocollo (art. 3, c. 1) e nei singoli accordi attuativi.

5. Sono autorizzati al trattamento dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, a qualunque titolo, delle Parti, la cui mansione lo preveda espressamente, come tali istruiti in tal senso ex art. 29 del Regolamento.

Art. 14 - Registrazione

1. L'Università di Trento provvede a pagare in modalità virtuale gli oneri relativi all'imposta di bollo, dovuti ai sensi dell'art. 2 della Tariffa – Parte I, allegata al D.P.R. 26.10.1972 n. 642. L'imposta di bollo viene assolta in modo virtuale giusta autorizzazione n. 106668/14 d.d. 23.12.2014 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio territoriale di Trento.

2. L'imposta di registro è dovuta in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa – Parte II, D.P.R. 26.10.1972, n. 642, con oneri a carico della parte richiedente.

Art. 15 - Disposizioni finali

1. In relazione al trasferimento della sede amministrativa dei corsi di studio interateneo presso l'Università degli studi di Trento (per l'a.a. 206/27, Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Tecniche di laboratorio biomedico e Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia), le coorti di studenti degli aa.aa. 2025/26 e precedenti, fino al completamento del relativo ciclo di studi, continuano ad essere gestite dall'Università degli Studi di Verona, che ne cura pertanto la gestione delle carriere unitamente agli altri adempimenti previsti nel presente Protocollo.

2. Il presente Protocollo d'intesa è suscettibile di modificazioni o integrazioni in adeguamento a mutamenti normativi ovvero in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

3. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

Letto, accettato e sottoscritto digitalmente

Provincia Autonoma di Trento	Università degli Studi di Verona	Università degli Studi di Trento

ALLEGATO
Art. 2 comma 2

Corsi di laurea triennale e magistrale delle professioni sanitarie in provincia di Trento a.a. 2026/27

Denominazione	Sede didattica	Sede amministrativa
Corso di laurea triennale in Assistenza sanitaria	Trento	UniVerona
Corso di laurea triennale in Educazione professionale	Rovereto	UniTrento
Corso di laurea triennale in Fisioterapia	Rovereto	UniVerona
Corso di laurea triennale in Igiene dentale	Rovereto	UniVerona
Corso di laurea triennale in Infermieristica	Trento	UniVerona
Corso di laurea triennale in Tecnica della riabilitazione psichiatrica	Rovereto	UniVerona
Corso di laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro (*interateneo*)	Trento	UniTrento
Corso di laurea triennale in Tecniche di laboratorio biomedico (*interateneo*)	Trento	UniTrento
Corso di laurea triennale in Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (*interateneo*)	Trento	UniTrento
Laurea magistrale in Scienze Infermieristiche Specialistiche nelle cure primarie e Infermieristica di famiglia e comunità (*interateneo*) *	Trento	UniVerona
Laurea magistrale in scienze infermieristiche ed ostetriche con indirizzo cure primarie e comunità **	Trento	UniVerona

(*) nuova istituzione a.a. 2026-27
(**) a esaurimento

I corsi indicati nella tabella possono subire modifiche negli anni successivi su proposta del CTO tramite scambio di corrispondenza tra le Parti.